



COMUNICATO UFFICIALE N.219/C
DEL 15 FEBBRAIO 2006

219/656

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal dott. Daniele Propato, Presidente, dal dott. Vincenzo Basso e dal dott. Raimondo Genco, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Roberto Calabassi, nella sua riunione del 10 Febbraio 2006 ha assunto le seguenti decisioni:

""

S E R I E "C/1"

**RECLAMO CALCIATORE ALEX CORDAZ (A.S. ACIREALE S.R.L.)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.198/C DEL
31/1/2006 GARA SANGIOVANNESE-ACIREALE DEL 29 GENNAIO 2006).**

Contro la delibera del Giudice Sportivo, (C.U. n.198/C del 31/1/2006 gara Sangiovese-Acireale del 29 gennaio 2006) che ha inflitto due gare effettive di squalifica al calciatore Alex Cordaz della società A.S. Acireale S.r.l. "perché rientrando agli spogliatoi dava luogo ad un gesto volgare nonché gravemente scorretto e provocatorio nei confronti del pubblico locale (rapp. Uff. Ind.)", il calciatore Alex Cordaz propone reclamo richiedendo la riduzione della sanzione a una sola giornata giacché il suo gesto senza espressioni verbali sarebbe stato scorretto, ma con altro significato meno volgare.

Alla riunione odierna è presente il calciatore ricorrente che, in sintesi, motiva e conferma il suo appello in quanto nella confusione creatasi a fine partita, al rientro negli spogliatoi mentre la gente stava prendendosi con la squadra ospite, lui in effetti non avrebbe offeso nessuno ma soltanto fatto il gesto per dire loro che avevano avuto fortuna.

Dal rapporto del collaboratore emerge che il calciatore dell'Acireale, Cordaz Alex, in chiaro gesto di provocazione del pubblico, imboccando il tunnel di accesso agli spogliatoi, abbia allargato le braccia con le mani aperte ed entrambi pollici ed indici allargati, mimando il volgare gesto del "vi faccio

219/657

un così". In tale contesto, non viene accertata l'effettiva intenzione del giocatore di rivolgere minacce e/o ingiurie nei confronti del pubblico.

Il comportamento del Cordaz va ridimensionato; esso può dunque essere sanzionato con una sola giornata, così riducendo la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di accogliere il reclamo del calciatore Alex Cordaz (A.S. Acireale S.r.l.) riducendo la squalifica ad una gara effettiva.

La tassa non va addebitata.

IL PRESIDENTE f.f.
F.to Dott. Daniele Propato
'''

Publicato in Firenze il 15 Febbraio 2006

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli